

Pubblicato il 07/05/2021

N. 01150/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01560/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2020, proposto da  
ALESSIO DE FRANCESCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo  
Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-  
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in persona del Ministro pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex  
lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

***nei confronti***

INTERLANDI ANNALISA, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell'USR Lombardia  
relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di  
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n.  
2015 del 20 dicembre 2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio

della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale;  
della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi;  
delle note prot. 12071 del 12 giugno 2020 e 13363 del 30 giugno 2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente;  
dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019; n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il punteggio di 18 punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa;  
del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito;  
di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 il dott. Stefano Celeste Cozzi, tenutasi ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA presso istituti e scuole di istruzione primaria e

secondaria, istituzioni educative e istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'art. 2 del bando ha individuato, per ogni singola Regione, il numero di posti messi a concorso. Alla Regione Lombardia sono stati assegnati n. 451 posti di cui 135 (pari al 30 per cento) riservati al personale ATA di ruolo.

Per quanto riguarda le prove di concorso, il bando ha stabilito che le stesse si sarebbero articolate: a) in una prova costituita da sei domande a risposta aperta; b) in una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto; c) in una prova orale. Alla prova orale sarebbero stati ammessi i candidati che avessero conseguito un punteggio non inferiore a 21 in ciascuna delle altre due prove.

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso per i posti relativi alla Regione Lombardia.

Con nota inviata mediante mail dell'11 giugno 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha comunicato al ricorrente la mancata ammissione alla prova orale, avendo egli conseguito un punteggio pari a 21 punti per la prova costituita da domande a risposta aperta ed un punteggio pari a soli 18 punti per la prova pratica.

Con il ricorso in esame, vengono principalmente impugnate la citata nota dell'11 giugno 2020 ed il Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 3 agosto 2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia, unitamente alla allegata graduatoria di merito.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Sezione, con ordinanza n. 1241 dell'8 ottobre 2020, ha fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza telematica del 9 marzo 2021.

Con il primo motivo di ricorso, l'interessato deduce l'irrazionalità dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione alla sua prova teorico-pratica, cui è stato,

come detto, assegnato il punteggio di 18. Rileva in particolare la parte che sarebbero del tutto incomprensibili le ragioni per le quali l'organo preposto alla valutazione, dopo aver attribuito alle prova valutazioni più che positive in relazioni ai criteri "inquadramento normativo" e "trattazione del caso proposto", ha invece valutato negativamente la medesima prova in relazione ai criteri "pertinenza e correttezza" e "correttezza logico-formale". Secondo la parte tale difformità di giudizio sarebbe del tutto irrazionale in quanto sarebbe logicamente impossibile che una prova risulti positiva in relazione ai primi due criteri ed invece del tutto negativa in relazione agli altri. L'interessato contesta poi nello specifico la decisione di considerare lacunosa la prova in relazione ai due suindicati criteri, sostenendo che la stessa sarebbe stata svolta in maniera del tutto corretta ed avrebbe, quindi, meritato una complessiva valutazione di sufficienza.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.

Come noto, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l'aver omissso di considerare taluni determinanti elementi. Ne consegue che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e può compiere il sindacato sul merito delle scelte da questa compiute solo qualora le stesse superino il limite dell'irragionevolezza e dell'abnormità della valutazione tecnica.

In tale contesto, l'interessato non può limitarsi ad evidenziarne nel ricorso la non condivisibilità del giudizio, dovendo piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del medesimo (cfr. fra le tante, T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 27 ottobre 2020, n.180; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 luglio 2014, n.4735).

Ciò premesso, va osservato che, sebbene i criteri di valutazione individuati nel concreto dall'Amministrazione presentino un certo grado di correlazione, tali medesimi criteri sono comunque eterogenei, con la conseguenza che un giudizio di adeguatezza riferito ad uno o a due di essi non impedisce alla Commissione di esprimersi negativamente rispetto ad altri.

Entrando nello specifico, il Collegio non può fare a meno di rilevare che, un conto, è la capacità del candidato di individuare la normativa di riferimento ed illustrarne contenuti e portata precettiva, e altro conto è la capacità del medesimo di applicare tale normativa al caso concreto onde pervenire ad una soluzione adeguata riguardo alla problematica sottesa alla prova di concorso.

Non è poi scontato che una prova corretta in relazione ai profili della individuazione della normativa applicabile e della soluzione finale proposta, lo sia anche sotto i profili della pertinenza e della correttezza formale, atteso che ben può succedere che il candidato affronti tematiche non sempre aderenti alla traccia assegnata e che l'elaborato contenga errori formali rilevanti che denotano l'incapacità di chi lo ha svolto di prestare l'attenzione dovuta, attenzione che si dovrebbe invece prestare nella concreta attività lavorativa onde evitare che atti sostanzialmente corretti vengano contestati (e magari annullati) in ragione degli errori formali in essi contenuti.

Non è dunque condivisibile il ragionamento secondo cui la valutazione nel concreto formulata dalla Commissione riguardo alla prova teorico-pratica svolta dal ricorrente dovrebbe considerarsi senz'altro illogica in ragione della non univocità dei giudizi correlati ai diversi criteri.

La censura, per le ragioni sopra illustrate, è poi inammissibile nella parte in cui si limita a proporre giudizi diversi da quelli formulati dalla Commissione sul presupposto che, per come è stata svolta la prova, la stessa avrebbe nel complesso meritato una valutazione di sufficienza.

Si deve quindi ribadire, in tale contesto, che il motivo in esame non può essere accolto.

Con il secondo motivo di ricorso, l'interessato rileva che la Commissione, nelle diverse sedute, ha dedicato alla correzione di ciascun elaborato tempi notevolmente diversi: in alcune sedute si è proceduto alla correzione di un notevole numero di prove, mentre in altre i numeri sono stati di molto inferiori. Secondo la parte, tale comportamento sarebbe indice di disparità di trattamento.

Infine, con l'ultimo motivo, il ricorrente sostiene che l'attribuzione del solo punteggio numerico non sarebbe sufficiente per far comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a valutare negativamente la sua prova la quale invece, per come svolta, avrebbe a suo dire meritato un giudizio di sufficienza.

Ritiene il Collegio che anche queste censure non possano essere accolte.

Per quanto riguarda il denunciato vizio motivazionale in ragione dell'attribuzione di un voto meramente numerico, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la predisposizione preventiva di criteri di massima di valutazione rende il voto numerico successivamente attribuito idoneo ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso; in questa ipotesi, quindi, il voto numerico contiene in sé stesso la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute per le quali è dunque possibile valutarne ragionevolezza e omogeneità (cfr., Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2021, n.864; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11435).

Anche per quanto riguarda la censura relativa ai tempi di correzione, il Collegio non può far altro che richiamare la giurisprudenza, secondo cui la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame dei candidati non può essere sindacata dal giudice amministrativo, ciò in considerazione sia del fatto che manca una predeterminazione, da parte di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, sia del fatto che non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, ben potendo accadere che, per svariate ragioni, alcuni elaborati

siano estremamente facili da valutare, con la conseguenza che la diversità dei tempi di correzione non costituisce sicuro indice di disparità di trattamento.

Anche il secondo ed il terzo motivo non possono quindi essere accolti.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Celeste Cozzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V – PEC danilo@pec.studiolorenzo.eu – Fax 0832.091740), nella mia qualità di procuratore e difensore del dott. Alessio De Franceschi nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 c.f. DFRLLSS90S19C978J ATTESTO ai sensi degli artt. 22 e ss. C.A.D. che la presente copia analogica della sentenza n 1150/2021 firmata digitalmente, resa dalla Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sede di Milano - è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico R.G. n. 1560/2020 dal quale è stata estratta, e che pertanto equivale all'originale ai sensi dei citati articoli.  
Lecce/Roma, 03.01.2021  
Avv. Danilo Lorenzo